

**Elenco dei costi ammissibili relativi ai progetti di azioni positive per la flessibilità  
art. 9 legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni.  
Criteri generali di ammissibilità dei costi e specifiche.**

**Vengono di seguito esplicitati i criteri affinché il costo risulti ammissibile:**

- il costo deve rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nonché, per i profili di competenza, la normativa regionale di riferimento;
- il costo deve essere direttamente ed esclusivamente imputabile al progetto, secondo le modalità e i limiti definiti nel presente documento.

**Il costo deve risultare:**

- pertinente e imputabile con certezza ad azioni ammissibili;
- effettivo, ossia corrispondente a pagamenti effettuati (ai fini della rendicontazione);
- riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento: il costo deve, quindi, essere sostenuto in un momento successivo alla data di scadenza per la presentazione del progetto ed antecedente alla data stabilita per la conclusione delle azioni ivi previste. Fanno eccezione i costi ascrivibili alla Macrovoce 1 "Preparazione" del piano finanziario, che, in caso di approvazione del progetto, saranno ammessi a rimborso anche ove sostenuti in un momento precedente.
- comprovabile fino all'atto che ha dato origine al costo;
- legittimo, ossia sostenuto in conformità alle norme comunitarie, nazionali, regionali, fiscali e contabili;
- contabilizzato separatamente .

**I seguenti costi sono da considerare inammissibili:**

- gli oneri finanziari (ad esclusione della fideiussione relativa all'anticipo previsto per il progetto), gli interessi debitori, gli aggi e gli altri oneri meramente finanziari;
- le ammende, le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di comportamenti che hanno dato origine a sanzioni amministrative, in conseguenza di violazioni di impegni contrattuali e di azioni per la tutela di interessi lesi;
- le spese per infrastrutture, grandi attrezzature ed elaboratori di tipo mainframe;
- le spese per la costituzione e la gestione di consorzi, associazioni (anche temporanee) o gruppi di imprese.

## **RISORSE UMANE**

### **Risorse umane interne**

Il personale interno è legato all'azienda da un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato (lavoratori dipendenti).

Il costo del lavoro viene computato in riferimento alla retribuzione che il dipendente percepisce in base ai limiti contrattuali del CCNL ed eventuali accordi contrattuali aziendali o interaziendali più favorevoli.

Il metodo di calcolo, per l'individuazione del costo orario, deve prendere come riferimento gli elementi costitutivi della retribuzione prevista dal CCNL e/o accordi salariali interni più favorevoli. Più precisamente l'importo totale di tali elementi, con esclusione degli elementi mobili della retribuzione, maggiorato dagli oneri diretti e riflessi, della quota di tredicesima e/o quattordicesima mensilità, di

ferie, di festività sopresse, di TFR e dei contributi a carico del datore di lavoro, deve essere diviso per il monte ore di lavoro convenzionale previsto dal CCNL cui si riferisce. Al costo del lavoro così calcolato, andrà aggiunta l'IRAP che grava sul lavoratore, al netto delle agevolazioni previste (es. apprendistato, contratto di inserimento).

L'utilizzo di risorse interne è considerato un costo da imputare al progetto solo nel caso in cui dette risorse svolgano azioni necessarie alla realizzazione del progetto; al contrario, non è possibile imputare al progetto il costo di attività che rientrano nelle mansioni ordinariamente svolte dalla risorsa, a prescindere dalle azioni progettuali, né imputare il costo della mancata produzione. Ad esempio, in un'azione formativa in cui una lavoratrice al rientro dalla maternità segue un corso tenuto da una collega esperta, il costo della prima, essendo configurabile come mancato guadagno, non è imputabile, mentre lo è il costo della seconda.

### **Risorse umane esterne**

Onde favorire la creazione di una cultura conciliativa in azienda e la permanenza nella stessa dei benefici derivanti dalla sperimentazione delle azioni di conciliazione contenute nel progetto, è auspicabile la partecipazione di personale interno a tutte le fasi del progetto.

Il ricorso a personale esterno è, in ogni caso, consentito, **quando non è possibile espletare tutte le attività progettuali con il ricorso a risorse interne e/o quando l'affidamento di parte delle azioni a risorse esterne risulti rispondente a criteri di economicità, da dimostrare in modo appropriato.**

Il soggetto che faccia ricorso a personale esterno si avvale generalmente di **singoli professionisti**. In tal caso, il personale esterno è legato all'azienda da una lettera di incarico, controfirmata per accettazione, nella quale siano chiaramente indicati la natura della prestazione professionale, il periodo in cui deve essere effettuata, la durata in ore, il corrispettivo orario, la data. Il compenso del personale esterno deve essere calcolato sulla base dei massimali stabiliti dalla Circolare ministeriale n. 41/2003 al punto C.3.2 "*Apporti professionali esterni – compensi*". I massimali indicati per il personale esterno sono onnicomprensivi degli oneri fiscali, inclusa IVA (se dovuta) e previdenziali.

L'azienda può tuttavia richiedere di avvalersi di **soggetti terzi, diversi dalle persone fisiche**, laddove per la realizzazione del progetto siano necessari apporti integrativi specialistici di cui gli enti beneficiari non possono disporre in maniera diretta (es: per la realizzazione di servizi, attività di formazione, selezione del personale, ecc.).

Per l'individuazione di tale soggetto, che dovrà possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare al momento della richiesta, dovranno essere acquisiti dal proponente almeno tre preventivi di spesa per la scelta del più conveniente.

Nel caso di progetti presentati da consorzi, gruppi o associazioni, anche temporanee, di imprese, le predette regole non si applicano, limitatamente alle ipotesi di affidamento della realizzazione delle attività progettuali ai soggetti associati o consorziati, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo.

### **Trasferte**

Con riferimento alle attività di docenza, tutoraggio, coordinamento o direzione del progetto, le regole che seguono sono applicabili solo nel caso di partecipazione ad azioni svolte al di fuori della sede abituale di servizio. Per quanto riguarda spese di viaggio, vitto e alloggio, tali oneri sono riconosciuti solo qualora l'interessato risieda in un comune diverso da quello della sede.

### Spese di viaggio

Costi riferiti all'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

- aereo, quando la sede del progetto disti non meno di 300 Km dalla località di residenza;
- treno in 1a classe, nel caso la località da raggiungere disti non meno di 300 Km dalla località di residenza è ammesso l'utilizzo di un posto letto in compartimento anche singolo;
- mezzo pubblico extraurbano;
- mezzo proprio nei casi di oggettiva e dimostrabile impossibilità a raggiungere i luoghi sede dell'azione con i normali mezzi pubblici e di complessiva maggiore economicità. Nell'ambito dell'uso dell'automezzo viene riconosciuta un'indennità ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina vigente per ogni chilometro di percorrenza.

### Spese di vitto e alloggio

Rimborsi delle spese di vitto e alloggio sostenute durante lo svolgimento del progetto, strettamente riferite alle attività progettuali e debitamente documentate.

## CATEGORIE DI COSTO PER MACROVOCI

### MACROVOCE 1. PREPARAZIONE

L'ammontare massimo dei costi relativi alla Macrovoce 1 non può superare il 5% del totale dell'importo del progetto per i progetti che rientrano nelle tipologie a), b) e d) e il 3% per i progetti che rientrano nella tipologia c).

Per le tipologie a), b) e d) sono riconosciuti i costi riferibili a:

1. Analisi dei fabbisogni.
2. Individuazione destinatari.
3. Ideazione e progettazione dell'intervento.
4. Redazione progetto di massima.
5. Progettazione esecutiva.

**E' importante che i costi relativi a questa macrovoce siano non solo contenuti nella percentuale richiesta, ma siano – in ogni caso – proporzionati alla complessità delle azioni progettate e al numero di destinatari coinvolti dal progetto, non essendo necessariamente da compilare tutte le voci ivi presenti.** A mero titolo di esempio, laddove l'organico aziendale sia molto contenuto, le attività relative alle prime due voci possono esaurirsi nello spazio di poche ore; se il progetto consiste in un'azione semplice (una sostituzione di personale in part-time o un telelavoro) probabilmente non è strettamente indispensabile coinvolgere un progettista esterno e, comunque, difficilmente la progettazione esecutiva si discosterà da quella di massima.

Inoltre, se soggetti quali i sindacati o la rete delle Consigliere di parità forniscono un contributo alla redazione del progetto, non è possibile, a regole vigenti, prevedere - a carico del progetto stesso - somme in loro favore, perché si presume che essi agiscano nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Per la tipologia c) sono riconosciuti i costi riferibili a:

1. Individuazione del sostituto.
2. Progettazione

## MACROVOCE 2. REALIZZAZIONE

Si intendono i costi relativi all'effettiva attuazione delle azioni progettuali.

L'ammontare dei costi relativi alla Macrovoce 2 non può essere inferiore al 75% del totale dell'importo del progetto per i progetti che rientrano nelle tipologie a), b) e d), al 90% per i progetti che rientrano nella tipologia c).

### Costi riferibili alla tipologia a):

1. Assunzione di personale in part time per sostituire dipendenti con esigenze di conciliazione:
  - il costo è riconosciuto solo in caso di nuova assunzione e solo fino all'80% del costo delle ore corrispondenti a quelle non lavorate dalla persona cui è stato concesso il part-time per motivi di conciliazione.
  - non è riconosciuto il costo del lavoratore assunto in sostituzione di una risorsa assente per congedo di maternità, paternità o parentale, ovvero per congedi e riposi previsti dalla legge 104/92 o da altra disposizione di legge, poiché in questo caso, non vi è alcuna azione sperimentale e/o innovativa, avendo l'ordinamento già provveduto a tutelare le relative esigenze di conciliazione in via obbligatoria;
  - in casi eccezionali, adeguatamente motivati, è possibile finanziare i costi (nella misura sopra specificata dell'80%) sostenuti per l'assunzione di nuove risorse a fronte di esigenze diverse dalla sostituzione di personale in part-time, sempre che i relativi costi risultino proporzionati al raggiungimento degli obiettivi dichiarati e strettamente necessari per la riuscita della concreta azione conciliativa progettata (es: figura *jolly* di supporto a gruppi di lavoratori con esigenze di conciliazione per i quali vengono attivate particolari misure di flessibilità).
2. Installazione postazione di telelavoro; noleggio PC; spese telefoniche e di collegamento in rete.
  - si fa presente che dall'esperienza maturata risulta che il costo medio di una postazione di telelavoro, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e documentati, generalmente non supera l'importo di € 3.000.
3. Gestione banca delle ore:
  - non è possibile imputare al progetto il costo relativo all'intera retribuzione dei lavoratori cui competono compiti di gestione del personale e, quindi, di gestione della banca delle ore; sarà possibile, invece, imputare la retribuzione di quelle ore che, in seguito all'introduzione di un sistema nuovo, saranno presumibilmente spese per l'avvio e la normalizzazione della procedura.
4. Eventuale affiancamento al personale assunto in part time o in telelavoro.
  - l'affiancamento può essere finanziato ove proporzionato - per durata, contenuti e costi - rispetto alle funzioni esercitate dal sostituto;
  - generalmente, poiché l'affiancamento che si fa al personale neo assunto è un *training on the job*, esso non può avere costi eccessivi, anche quando la sostituzione riguarda livelli di inquadramento piuttosto elevati (es. se il direttore in persona fa un affiancamento di un mese al sostituto di una persona addetta alla segreteria, non potrà essere chiesto di coprire il costo delle ore di affiancamento al prezzo della prestazione d'opera del direttore).
5. Eventuale altra azione di flessibilità da specificare.

6. Eventuali altre misure di accompagnamento alla conciliazione (non superiore al 15% della spesa di realizzazione).

- nel caso di azioni di informazione e diffusione rivolte ai lavoratori in merito agli strumenti di conciliazione esistenti e fruibili in azienda, nonché di azioni di consulenza finalizzate all'orientamento, al sostegno motivazionale (*coaching*) o al sostegno alla gestione delle mutate condizioni di vita familiare e lavorativa (*counselling*), i costi, in caso di realizzazione tramite risorse esterne, dovranno rientrare nei massimali previsti dalla Circolare n. 41/2003 del Ministero del Lavoro al punto C.3.2 "Apporti professionali esterni – compensi".

7. Eventuali altre spese da specificare.

#### **Costi riferibili alla tipologia b):**

1. Docenza.
2. Tutoraggio.
3. Realizzazione e gestione dei sistemi informativi.
4. Elaborazione materiale didattico.
5. Spese di trasferte del personale docente.
6. Eventuali altre misure di accompagnamento alla conciliazione (non superiore al 15% della spesa di realizzazione)<sup>1</sup>.
7. Eventuali altre spese da specificare.

Relativamente all'importo massimo da corrispondere ai formatori, si richiamano i massimali previsti dalla Circolare 41/2003 del Ministero del Lavoro.

Si precisa, in proposito che la scelta della tipologia di docente/formatore da utilizzare all'interno di un progetto, da supportare con documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti da parte del docente/formatore (es. *curriculum vitae*), deve altresì essere congrua rispetto alla tipologia di azione formativa prevista, nonché al numero dei destinatari della formazione e alle mansioni dagli stessi svolte.

#### **Costi riferibili alla tipologia c):**

1. Costi del compenso del sostituto:
  - il costo del sostituto deve essere esplicitamente riferito a un parametro quantitativo coerente con l'attività svolta dal richiedente la sostituzione;
  - devono essere presentati documenti idonei a dimostrare il volume di affari del lavoratore che chiede la sostituzione (ad es. la copia delle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti);
  - il costo della sostituzione è finanziabile solo in presenza di comprovate esigenze di conciliazione, con indicazione dei motivi per i quali risultino impossibili o insoddisfacenti altre soluzioni, al fine di mantenere il proprio volume di affari e prevenire probabili perdite;
  - **il costo della sostituzione non può, in nessun caso, superare il tetto massimo di €35.000.**
2. Altre spese.

---

<sup>1</sup> In merito si rimanda al punto 6 dei costi riferibili alla tipologia a).

**Costi riferibili alla tipologia d):**

Si precisa che, laddove non diversamente specificato, per i seguenti costi valgono le stesse indicazioni fornite in merito alle tipologie a) e b).

1. Docenza.
2. Tutoraggio.
3. Realizzazione e gestione dei sistemi informativi.
4. Elaborazione materiale didattico.
5. Spese di trasferte del personale docente.
6. Assunzione personale part-time per sostituire i dipendenti con esigenze di conciliazione.
7. Buoni per la fruizione di servizi (ad esempio, assistenza domiciliare di anziani non autosufficienti, ludoteche, centri estivi, ecc):
  - il relativo costo è imputabile al progetto nella **misura massima del 50% dell'importo complessivo del buono** e a condizione che:
    1. il buono sia calcolato al netto di eventuali contributi erogati da enti territoriali competenti, di cui nel progetto dovrà essere indicata la misura;
    2. nel periodo di realizzazione delle attività progettuali, la fruibilità dello stesso sia garantita in via generale a tutti i lavoratori che si vengano a trovare nelle medesime condizioni, al fine di evitare effetti di discriminazione. A tal fine, al di là dell'individuazione puntuale dei beneficiari determinati, in sede di progettazione sarà importante effettuare una stima accurata del numero dei destinatari potenziali con il relativo costo (indicato separatamente), fermo restando che il pagamento conclusivo riguarderà solo le somme effettivamente spese risultanti a consuntivo alla chiusura del progetto;
    3. il progetto si presenti come innovazione sperimentale finalizzata alla verifica dell'introduzione in forma stabile della misura all'interno dell'impresa, per cui il finanziamento assume la forma di un supporto allo *start-up* di nuove strategie per la conciliazione.
8. Realizzazione di strutture e servizi.
  - è esclusa la possibilità di costruzione di nuovi fabbricati, mentre ne è ammessa la ristrutturazione, per le quote di competenza del progetto;
9. Spese per il personale che gestisce strutture e servizi.
  - ad esempio, è ammesso (nei limiti dell'80%) il costo dell'assunzione di nuovi operatori nell'asilo nido aziendale già esistente, ove necessaria al fine dell'ampliamento del servizio in funzione di particolari esigenze di conciliazione degli utenti;
  - ad esempio, è ammesso (nei limiti dell'80%) il costo dell'assunzione di figure quali baby sitter o operatori per l'assistenza domiciliare, di cui i lavoratori possono chiedere di fruire in occasione di momenti critici relativi alla disponibilità di servizi e in occasione delle emergenze, fermo restando che il pagamento conclusivo riguarderà solo le somme effettivamente spese risultanti a consuntivo alla chiusura del progetto;
10. Installazione postazione di telelavoro; noleggio PC; spese telefoniche e di collegamento in rete.
11. Gestione banca delle ore.
12. Eventuale affiancamento al personale assunto in part time o in telelavoro.
13. Eventuale altra azione di conciliazione da specificare.

14. Eventuali altre misure di accompagnamento alla conciliazione (non superiore al 15% della spesa di realizzazione)<sup>2</sup>.
15. Eventuali altre spese da specificare.

### **MACROVOCE 3. DIFFUSIONE RISULTATI**

L'ammontare massimo dei costi relativi alla Macrovoce 3 non può superare il 5% del totale dell'importo del progetto per i progetti che rientrano nelle tipologie a), b) e d) e il 2% per i progetti che rientrano nella tipologia c).

Per tutte le tipologie di progetto sono riconosciuti i costi riferibili a:

1. Elaborazione rapporti intermedi.
2. Relazione finale sull'attività svolta.

**E' importante che anche i costi relativi a questa macrovoce siano non solo contenuti nella percentuale richiesta, ma siano – in ogni caso – proporzionati alla complessità delle azioni progettate, non essendo necessariamente da compilare tutte le voci ivi presenti.**

### **MACROVOCE 4. DIREZIONE E COORDINAMENTO**

L'ammontare massimo dei costi relativi alla Macrovoce 4 non può superare il 5% del totale dell'importo del progetto per i progetti che rientrano nelle tipologie a), b) e d) e il 2% per i progetti che rientrano nella tipologia c).

Per le tipologie a) - b) e d) sono riconosciuti i costi riferibili a:

1. Direzione del progetto.
2. Coordinamento del progetto.
3. Spese di trasferta del personale di direzione e coordinamento.

Per tutte le tipologie progettuali sono riconosciuti i costi riferibili al monitoraggio e alla valutazione.

**E' importante che anche i costi relativi a questa macrovoce siano non solo contenuti nella percentuale richiesta, ma siano – in ogni caso – proporzionati alla complessità delle azioni progettate, non essendo necessariamente da compilare tutte le voci ivi presenti.**

### **MACROVOCE 5. COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI**

L'ammontare massimo dei costi relativi alla Macrovoce 5 non può superare il 10% del totale dell'importo del progetto per i progetti che rientrano nelle tipologie a), b) e d) e il 3% per i progetti che rientrano nella tipologia c).

Costi riferibili a:

#### **1. Immobili (per la realizzazione dei progetti che rientrano nella tipologia b) e d):**

- Affitto, ovvero i costi riferiti alla spesa per il canone dei locali di sede corsuale, o della sede operativa per azioni diverse dalla formazione, se l'affitto si riferisce solo al periodo dell'attività

---

<sup>2</sup> In merito si rimanda al punto 6 dei costi riferibili alla tipologia a).

progettuale; oppure la quota di spesa risultante dal frazionamento del costo annuo per il periodo di utilizzo e alla superficie di utilizzo.

## 2. Attrezzature e materiali (per la realizzazione di progetti con **tipologia a), b) e d)**:

Sono ammissibili i seguenti costi per le attrezzature, i software, gli elaboratori di tipo PC, gli arredi ed i beni strumentali:

- Affitto di attrezzature: è ammesso il costo per le quote di competenza del progetto.
- Leasing di attrezzature: è ammesso il costo per le quote di competenza del progetto.
- Manutenzione ordinaria di attrezzature di proprietà: sono ammesse le spese relative agli interventi di carattere ordinario, finalizzati a mantenere efficiente l'utilizzo delle attrezzature.
- Collegamenti telematici: internet, accessi a banche dati.
- Spese telefoniche necessarie per i moduli didattici e di formazione a distanza.
- Licenza d'uso software: possono essere imputati i costi relativi alla licenza d'uso software rapportati alla durata dell'azione.
- Materiale per la formazione a distanza e per eventuale affiancamento.
- Altro materiale strettamente necessario alla realizzazione del progetto.

## 3. Costi di gestione

Per le **tipologie a), b) e d)** sono riconosciuti i costi riferibili a:

- Assicurazioni, ovvero i costi riferiti alle spese per garantire la copertura assicurativa dei locali e delle attrezzature utilizzate. I relativi costi, risultanti da un apposito contratto, saranno imputati per quota parte sempre che il contratto non sia stato stipulato per la sola attinenza del progetto.
- Spese postali e telefoniche, ovvero i costi riferiti alle spese telefoniche; qualora non vi sia una linea attivata appositamente, si ammette un costo non superiore al 10% delle spese telefoniche dell'operatore.
- Segreteria e amministrazione (personale amministrativo, di segreteria e ausiliario). Tali attività possono essere prestate da risorse umane interne o esterne.
- Spese per fideiussione bancaria o assicurativa.
- Parcella per l'eventuale revisione contabile.

Per la **tipologia c)** sono riconosciuti i costi riferibili a:

- Spese postali e telefoniche (solo se strettamente riferite alla sostituzione e debitamente documentate).
- Spese per fideiussione bancaria o assicurativa.
- Parcella per l'eventuale revisione contabile.